



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario
Valeria Fusano	Primo referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 22 luglio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Landriano (PV)

sul provvedimento di acquisizione di una partecipazione societaria diretta

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la richiesta di parere del comune di Landriano (PV) ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 175/2016 (SC_LOM - 12685 - 23/6/2026);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Landriano n. 51 del 30 ottobre 2025 con i relativi allegati;

VISTA la richiesta istruttoria del 7/7/2026 e il riscontro del comune di Landriano del 14/7/2026 (prot. Cdc 13510);

VISTA la nota del magistrato istruttore, con cui è stata chiesta la fissazione della trattazione collegiale della richiesta pervenuta dal comune di Landriano (SC_LOM - 13550 - Interno - 15/07/2026);

VISTA l'ordinanza n. 255/2026, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Valeria Fusano;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 23 giugno 2026 è pervenuta dal comune di Landriano (PV) richiesta di parere sulla deliberazione consiliare n. 51 del 30 ottobre 2025, avente ad oggetto *«Adesione alla "Comunità Solare - Società Cooperativa - Impresa Sociale - ETS" - Approvazione relativa documentazione a seguito di osservazioni»*.

Alla deliberazione, che prevede la partecipazione del Comune di Landriano alla predetta Società in qualità di socio consumatore a fronte di un conferimento in denaro di 100,00 euro (corrispondente all'acquisizione di quattro quote), sono acclusi i seguenti allegati: all. A – Atto costitutivo registrato; all. B – Statuto nuovo atto; all. C – Regolamento soci approvato; all. D – BP Comunità Solare aggiornato; all. E – Relazione Analitica; all. E1 – Relazione Confronto Tecnico economico; all. H Resoconto consultazione rettificato; all. H – Resoconto consultazione.

2. Vista la risalenza nel tempo degli atti, è stato chiesto all'Ente di confermare che la deliberazione consiliare n. 51 del 30.10.2025 non abbia nel frattempo ricevuto esecuzione. Con nota del 14 luglio 2026, il Comune ha confermato la deliberazione *“non ha ricevuto esecuzione”*, precisando che *“in attuazione della deliberazione è stata esclusivamente trasmessa la lettera di adesione alla Comunità Solare, che si allega. Tuttavia, tale adempimento non è stato seguito dal versamento della quota sociale prevista, né dalla sottoscrizione delle n. 4 quote sociali contemplate dalla deliberazione. Di conseguenza, il procedimento di adesione non si è perfezionato e l'Ente non ha acquisito la qualità di socio della Comunità Energetica Rinnovabile. Pertanto, la deliberazione non ha prodotto gli effetti giuridici e patrimoniali connessi all'effettiva adesione, non essendosi completati gli adempimenti necessari alla sua piena attuazione”*.

3. Esaminati gli atti pervenuti in data 23 giugno e 14 luglio 2026, il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale della richiesta sopra emarginata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ai sensi del quale *“l'amministrazione invia l'atto deliberativo [...] di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 [...], nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”*.

Come accennato in fatto, data la risalenza nel tempo della deliberazione oggetto della richiesta di parere qui in esame, al Comune è stato preliminarmente richiesto di confermare che l'atto non avesse ricevuto esecuzione.

Il Comune ha confermato la circostanza, rappresentando, tuttavia, di aver trasmesso alla Comunità Solare domanda di adesione, senza versamento del conferimento previsto. Con la nota in questione, risalente al 22/04/2026 ma non inclusa fra gli atti originariamente allegati alla richiesta di parere rivolta a questa Sezione, il Sindaco chiede l'adesione del comune di Landriano in qualità di socio della Cooperativa e di aderire alla Comunità Energetica, con impegno a sottoscrivere apposito mandato, atteso unitamente all'accettazione della domanda. La richiesta contiene inoltre la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dallo statuto per l'adesione e il formale impegno al versamento della quota, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'accettazione delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e a partecipare in modo attivo al raggiungimento degli scopi sociali. Sono infine indicati i riferimenti dei contatori da inserire nel mandato.

Il Collegio, pur stigmatizzando l'adozione di un atto esecutivo della deliberazione consiliare di acquisto di una partecipazione societaria diretta prima dell'acquisizione del necessario parere di questa Sezione, in violazione dell'art. 5, comma 3, del TUSP, oltre che del dispositivo della stessa deliberazione consiliare n. 51 del 30 ottobre 2025, nella parte in cui prevede che *“il Comune non potrà presentare la propria domanda di ammissione nella Società ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Società e non potrà versare alla Società il proprio conferimento, finché non sia decorso il termine di cui all'art. 5, terzo comma, del D.lgs. n. 175/2016”*, ritiene di poter esprimere il proprio parere sugli atti trasmessi dal comune di Landriano, nel

presupposto, espressamente attestato dal Sindaco del Comune in data 14 luglio 2026, che *“il procedimento di adesione non si è perfezionato e l'Ente non ha acquisito la qualità di socio della Comunità Energetica Rinnovabile”*.

Nel merito, il comma 1 dell'art. 5 dispone che *“a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

Come accennato, l'operazione di acquisizione societaria qui in esame ha ad oggetto l'ingresso del Comune di Landriano nella comunità energetica denominata Comunità Solare, avente la forma giuridica di società cooperativa.

Premesso che l'art. 4, co. 7, TUSP, dispone che *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale ... la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, la Sezione ha riscontrato che la deliberazione del comune di Landriano, nel richiamare l'allegata *“RELAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE NELLA COMUNITÀ SOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE - ETS ai sensi dell'art. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 1752 (all. E), contiene espressa ed analitica motivazione sulla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché evidenza delle ragioni e delle finalità che giustificano l'ingresso dell'Ente, in qualità di socio consumatore, nella (già costituita) società cooperativa Comunità Solare, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La relazione dà altresì atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Il business plan allegato alla deliberazione (all. D) offre ulteriori elementi a comprova della convenienza economica e sostenibilità finanziaria della scelta.*

Si prende atto che l'Ente ha attestato di aver regolarmente effettuato la consultazione pubblica prescritta dall'art. 5, co.2, TUSP, mediante pubblicazione, sulla *home page* del sito

internet del Comune, dal 17/9/2025 al 3/10/2025, di “avviso pubblico (avente il seguente oggetto: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LANDRIANO NELLA COMUNITA' SOLARE – SOCIETA' COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE -ETS ai sensi dell'art. 5.1, 7.2 e 8.1 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175)”; e che nel periodo indicato non sono pervenute osservazioni.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – pronunciandosi sulla richiesta del parere previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, presentata dal comune di Landriano (PV), esprime parere favorevole sulla deliberazione consiliare n. 51 del 30 ottobre 2025.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco, perché ne informi il Consiglio comunale, e ne ordina la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente entro cinque giorni dal ricevimento.

Così deliberato in camera di consiglio nell'adunanza del 22 luglio 2026.

L'estensore
(Valeria Fusano)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2026
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)